



# COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

## Regolamento di polizia rurale

## **Titolo I**

### **Art.1**

Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione della legge e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanati da Enti, istituti ed associazioni per l'interesse in genere della cultura agraria, nonché di vigilare sull'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.-

### **Art.2**

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Podestà, coadiuvato dai funzionari dell'Ufficio di polizia municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dagli agenti giurati delle società legalmente costituite per la tutela degli interessi agrari, e dai militi della milizia Florestale e della Milizia della Strada, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.-

### **Art.3**

Gli agenti della società privata, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Podestà e devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi che attengono alla polizia rurale.-

### **Art.4**

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e i funzionari devono attenersi alle prescrizioni degli artt. 267 e 333 del codice di procedura penale.-

All'infuori dei casi di flagrante reato, gli agenti e i funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni senza essere muniti di un mandato scritto dal Podestà.-

### **Art.5**

Al Podestà oltre che ai poteri di cui all'art. 153 T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 gli sono demandati per la tutela della pubblica sicurezza, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 76 della legge del 20 marzo 1865 allegato F per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali.-

## **Titolo II**

### **Capo I**

#### *Delle proprietà e dei furti campestri*

### **Art.6**

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del codice penale.-

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.-

### **Art.7**

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con il bestiame sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.-

### **Art.8**

L'esercizio di caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dalle disposizioni dell'art.712 del codice civile, e dalle leggi particolari che lo contemplano.-

### **Art.9**

Per il piantamento degli alberi, delle viti, e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitante a strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protengono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 579, 581, 582 del codice civile.-

### **Art.10**

Non si può dare fuoco alle campagne a distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.-

Oltre alla osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a quando non sia spento.-

**Art.11**

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente dal raccolto.-

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta, agli agenti.-

**Art.12**

I frutti caduti dalle piante, ancorchè situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito consenso.-

**Art.13**

Chiunque intende coltivare bachi da seta deve preavvertire l'ufficio municipale denunciando la relativa partita.-

I bachicultori, tenute presenti le norme di cui all'art. R.D.L. 15 maggio 1927, n. 935, convertito in legge giugno 928 n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino nei bachi da seta.-

**Art.14**

Chiunque assume bestiame a soccida semplice ART. 1669 del Codice Civile deve informare l'ufficio comunale denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.-

**Art.15**

Gli agenti di polizia quando sorprendono, in campagna, persone che abbiano con se strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e le quali non siano in grado di giustificare la provenienza, possono operare il fermo di esse a norma dell'art. 238 del codice di procedura penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità.-

**Capo II***Dai pascoli***Art.16**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.-

A meno che il proprietario non sia presente, in ogni altro caso il concessionario del pascolo

deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta agli agenti.-

**Art.17**

E' vietato di condurre bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade.-

**Art.18**

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dell'art. 713 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dell'Ente o dai privati.-

**Art.19**

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.-

**Art.20**

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.-

**Art.21**

I pastori, i caprai ed i margari transitanti entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per i pascoli ed il personale che hanno alle loro dipendenze.-

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore all'Ufficio Comunale.-

**Art.22**

I caprai, con più di tre capre, sono tenuti a fare la denuncia all'Ufficio comunale agli effetti della legge 16 giugno 1927, n. 1123, modificata dalla legge 3 luglio 1930, n. 1080, e relativo regolamento 12 agosto 927, n. 1763.-

**Art.23**

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi transistanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del regolamento locale d'igiene e del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e delle ordinanze prefettizie in vigore.-

**Art.24**

I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendono sospetti oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale, saranno denunciati all'autorità per il rimpatrio ai sensi dell'art. 157 del T.U. legge P.S. 18 giugno 1931, n. 773.-

**Art.25**

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.-

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento pel godimento in natura dei beni.-

**Capo III***Industria del latte***Art.26**

Chiunque intende esercitare la produzione e il commercio del latte destinato all'alimentazione deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'autorità comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'ufficiale sanitario.-

**Art.27**

Per la produzione e la vendita del latte per l'alimentazione si devono osservare le disposizioni del regolamento del 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto nonché, per quanto può interessare il commercio stesso, le norme di regolamento comunale d'igiene e di polizia urbana.-

In tutti i locali in cui si produce e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla legge 29 marzo 1928, per la lotta contro le mosche.-

**Titolo III****Capo I****Art.28**

E' vietato fare opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alternarne le dimensioni, la forma e l'uso.-

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legname di qualsiasi sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con gli strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.-

**Art.29**

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito dal personale capace ed in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.-

Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per il pubblico transitante.-

**Art.30**

E' vietato di lasciare scendere per le strade il bestiame ad abbeverarsi in canali e fossi laterali a meno che siano costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente autorità.-

**Art.31**

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella.-

Di notte devono essere precedute da persone munite di fanale acceso.-

**Art.32**

I fossi delle strade comunali e rurali devono a cura e spesa degli utenti, dei consortisti e dei privati tenuti per consuetudine, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.-

In caso di trascuranza, o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese, ferma restando la contravvenzione accertata.-

**Art.33**

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.-

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.-

**Art.34**

Per i piantamenti degli alberi, siepi lateralmente alle strade, e la cultura dei terreni a bosco devono osservarsi le prescrizioni degli artt. 69 e 71 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.-

**Art.35**

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a fare tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.-

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di una sua adempienza o chi per esso nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a sue spese, fermo restando la contravvenzione accertata.-

**Art.36**

I confrontanti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse regolare capitanagna o cavezzaglia per rivolgere l'aratro e le bestie senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.-

**Art.37**

Sono inoltre applicabili alla polizia stradale le disposizioni del regolamento generale 7 dicembre 1928, n. 3179.-

**Art.38**

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione degli alvei dei fiumi, terreni e scolatori pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altri simili opere le quali ancorchè instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.-

**Art.39**

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbracciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa dei tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per costruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.-

**Art.40**

E' vietato di inquinare l'acqua dalle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, col getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca.-

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati le materie putriche dei condotti scaricatori.-

**Art.41**

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto alle strade sono obbligati ad impedire le espansioni delle acque sulle medesime e ogni guasto stradale e sue pertinenze.-

Le infrazioni di terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime, formando secondo il bisogno un contrafondo.-

**Art.42**

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.-

E' vietato di lavare in essi il bucato e di introdurre oggetti di qualsiasi specie.- Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché il lavaggio e la pulizia dei veicoli.-

**Art.43**

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico, e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.-

**Capo II***Malattie delle piante e del bestiame***Art.44**

Nel caso di comparsa di animali nocivi, crittogami, bruchi ed altri insetti dannosi nella campagna, l'autorità comunale impartirà ai proprietari e conduttori di terreni colpiti le istruzioni in conformità alle norme sancite dalla legge gennaio 1929, n. 94, relativa alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari, curando inoltre l'osservanza delle misure previste a tale fine dagli statuti dei consorzi, tra i proprietari planticultori, costituitisi coattivamente o facoltativamente in base alla legge stessa.-

**Art.45**

Viene fatto obbligo ai proprietari di denunciare la comparsa di animali nocivi, crittogami, bruchi ed altri insetti dannosi alle piante, nonché malattie e i deperimenti avvertiti sulle piante (potendo essere questo determinate, da insetti malefici all'agricoltura) all'autorità comunale perché questa possa eseguire le verifiche del caso e prendere i provvedimenti di cui all'articolo precedente.-

**Art.46**

Verificandosi casi di malattie parassitarie delle piante, i proprietari non potranno asportare altrove le piante senza un certificato di immunità da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale.-

**Art.47**

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli del granturco devono essere bruciati o ugualmente distrutti entro il mese di marzo.-

**Art.48**

Importando favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli uccelli.-

E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.-

**Art.49**

I proprietari e detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetto di esserlo, compresa fra quelle indicate dall'art. 1

del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e nell'ordinanza ministeriale 30 novembre 1918.-

**Art.50**

Nel caso di malattia infettiva e diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.-

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.-

**Art.51**

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 e istruzioni annesse al 20 giugno 1914.-

**Art.52**

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.-

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco ed altro materiale.-

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.-

**Capo III***Case coloniche***Art.53**

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corso di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.-

**Art.54**

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile o deposito di altro combustibile, né con la stalla.-

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità delle abitazioni.-

**Art.55**

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto ad incendi.-

**Art.56**

I cortili, le aie, gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da allontanare rapidamente le acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, estratta da pozzi, cisterne, ecc..-

**Art.57**

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve abboccare in pozzi neri oppure in bottini mobili, e se si tratta di case isolate nella concimaia.-

Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o da recinti di fascine.-

**Art.58**

Le stalle con più di due bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità alle prescrizioni della R.D.L. 1° dicembre 1950, n. 1682, modificata dalla legge del 25 giugno 1951, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse e conforme alle istruzioni della circolare 30 dicembre 1950, n. 106, del Ministero dell'Agricoltura.-

**Art.59**

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno non sono permessi che in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo per la loro posizione a possibilità d'infiltrazione inquinate del sottosuolo.-

**Art.60**

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, di giorno non possono essere lasciati liberi se hanno il vizio di avventarsi contro le persone e gli animali.-

**Titolo IV****Penalità****Art.61**

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamento generale, saranno accertate e punite a norma degli artt. 226, 227, 228 del Testo Unico Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata dagli artt. 70, 71, 72 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.-

**Art.62**

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno applicate norme della procedura stabilita dal R.D.L. 23 maggio 1914, n. 867.-

**Art.63**

Nei casi di contravvenzione alle norme di polizia stradale del R.D.L. 2 dicembre 1928, n. 3179, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i preventi, ecc. le disposizioni del decreto stesso.-

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi dell'art.114 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'art.14 della legge 25 giugno 1914, n. 1070, dell'art. 218 del Testo stesso e dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli artt. 442, 444, 516 del codice penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione, contemplati dal regolamento di igiene.-

**Art.64**

Nelle contravvenzioni connesse alle persone soggette all'altrui autorità direzione e vigilanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del codice penale.-

**Art.65**

Agli agenti, i quali hanno accertata la contravvenzione spetta il terzo dei proventi introitati sulle penalità pecuniarie.-

Se però la contravvenzione viene da chiunque accertata sulla strada statale e per inosservanza al D.R.L. 2 dicembre 1928, n. 3179, qualsiasi provento è devoluto per intero

all'AA.SS. a norma dell'art. 121 dello stesso Decreto Legge.-

*Disposizioni transitorie*

**Art.66**

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la definitiva omologazione ai sensi dell'art. 217 del T.U.L. comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.-

**Art.67**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'autorità municipale.-

**Art.68**

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.-

---

---

*La deliberazione del Podestà n.9 del 28.1.1933, relativa all'adozione del presente regolamento, è stata vistata e approvata dalla Regia Prefettura di Palermo nella seduta del 5.3.1934.-*

---

---